

### ALLEGATO 3

#### MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere all'aderente il presente documento, prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private).

#### SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario

##### che entra in contatto con il contraente

<b>Dati dell'intermediario</b>		
DENOMINAZIONE SOCIALE <b>APRIL ITALIA SRL</b>		
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI <b>B000141525</b>	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI <b>B</b>	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI <b>16/04/2007</b>
SEDE LEGALE <b>VIA CAPPUCCIO 13 – 20123 MILANO</b>		
RECAPITI TELEFONICI <b>02 – 82 90 00 27</b>	E-MAIL <b>info@aprilitalia.com</b>	
PEC <b>aprilitalia@pec.it</b>	SITO INTERNET <b>www.aprilitalia.com</b>	
RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE <b>Carlotta Mattioli Belmonte Cima</b>		
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI <b>B000073443</b>	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI <b>B</b>	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI <b>28/05/2009</b>
<i>Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta</i>		
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma		
<b>Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito intern dell'IVASS (<a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>).</b>		

#### SEZIONE II Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce su incarico del cliente.



### **SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

L'Intermediario dichiara di *non* essere detentore di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione;

Nessuna impresa di assicurazione o Imprese controllante di un'Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Intermediario.

### **SEZIONE IV- Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

- Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, non si presta attività di consulenza né ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, né ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
- L'attività di distribuzione assicurativa è svolta in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazioni.
- Sul sito [www.aprilitalia.com](http://www.aprilitalia.com) è riportato l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'Intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari, anche in virtù di accordi di collaborazione orizzontale con altri intermediari. Il contraente ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.

### **SEZIONE V - Informazioni relative alle remunerazioni**

Per il prodotto intermediato è corrisposto un compenso sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo.

Le informazioni sopra rese riguardano i compensi complessivamente percepiti dagli intermediari, coinvolti nella distribuzione del prodotto.

### **SEZIONE VI – Informazioni sul pagamento dei premi**

I premi pagati dal contraente all'Intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dello stesso.

La modalità di pagamento ammessa è: carta di credito con accredito diretto sul conto corrente della Compagnia.

L'Intermediario non è autorizzato all'incasso dei premi per conto della Compagnia Quixa S.p.A. e pertanto il pagamento dei premi all'Intermediario non è liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni.

### **SEZIONE VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

Si informa che:

- l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto via mail a [reclami@aprilitalia.com](mailto:reclami@aprilitalia.com) o via posta all'indirizzo **APRIL B.O.L. Ufficio Reclami Casella Postale 119 Via Verdi 1 - 26100 Cremona**, per doglianze relative allo svolgimento dell'attività distributiva, nonché all'Impresa secondo le modalità e presso i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per doglianze relative al contratto assicurativo. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni da parte del Broker o dell'impresa entro il termine di legge, il contraente potrà rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo;

- il contraente ha la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'Impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito Internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
- il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente nonché quelli indicati nel DIP aggiuntivo.

#### **SEZIONE VIII Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

L'intermediario comunica al contraente che: a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Si rinvia, al DIP aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni relative ai contenuti e modalità di attuazione di tale diritto.

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.